SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 786)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1980

Contrassegno di identificazione per ciclomotori

ONOREVOLI SENATORI. — Periodicamente viene avanzata da alcune fonti la richiesta di estendere anche ai ciclomotori un sistema di targatura simile a quello usato per le auto e i motoveicoli, al fine di rendere possibile l'individuazione del responsabile di eventuali illeciti commessi con i predetti veicoli.

La richiesta è soprattutto motivata dal problema degli « scippi » cioè dalla possibilità che il ciclomotore venga usato per compiere detti reati. In realtà questi atti delittuosi richiedono generalmente mezzi a due ruote con prestazioni ben più importanti, tali da consentire una rapida fuga e idonei per trasportare due persone: in genere vengono infatti utilizzate moto di grossa cilindrata, rubate oppure con targa falsa, pur ammettendo che in qualche caso venga utilizzato il ciclomotore, per cui si avverte la necessità di studiare un sistema di identificazione.

Io stesso ho presentato, unitamente al senatore Tanga, nella VI legislatura il disegno di legge n. 1828 del 23 novembre 1974, che ho successivamente ripreso nella corrente legislatura presentando il disegno di legge n. 199 del 27 luglio 1979: « Disposizioni per la circolazione dei motoveicoli di piccola cilindrata ».

Dopo aver esaminato il problema sotto ogni risvolto e sentito il parere dei Ministeri competenti, mi sono reso conto della necessità di rivedere il disegno di legge stesso, anche alla luce delle difficoltà pratiche che la sua approvazione avrebbe comportato.

Poichè sono convinto della necessità di trovare comunque un sistema di identificazione per i ciclomotori, ho predisposto il testo del presente disegno di legge in sostituzione di quello n. 199, che ho ritirato proprio in considerazione del fatto che la sua formulazione avrebbe comportato una eccessiva onerosità per gli utenti di motoveicoli di piccola cilindrata.

Altra motivazione talvolta presentata a sostegno della richiesta è quella di consentire agli organi preposti alla disciplina del traffico di individuare i trasgressori alle norme di circolazione; a questo punto il di-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

scorso cade però sul problema della « truccatura » alla quale talvolta i ciclomotori vengono sottoposti dai proprietari per ottenere un aumento di prestazioni velocistiche oltre il limite dei 40 chilometri orari previsto dalle vigenti norme, con conseguente aumento anche del livello sonoro.

A questo riguardo esistono già proposte di legge per disciplinare la materia, che è da tenere separata dal problema della targatura.

La targatura dei ciclomotori non appare quindi un provvedimento giustificato da esigenze di sicurezza e dato che comporterebbe anche onerose operazioni, quali l'immatricolazione e la registrazione, ed aumenti di prezzo del veicolo per le modifiche tecniche richieste dalla installazione della targa, risulterebbe un provvedimento punitivo per un veicolo la cui diffusione offre grandi vantaggi dal punto di vista sociale, dei risparmi energetici e dei trasporti urbani.

D'altra parte ritengo utile trovare una soluzione che consenta di togliere il ciclomotore dall'anonimato e dia la possibilità di risalire al proprietario nei casi di eventuali illeciti civili o penali o quando il conducente si sia reso volutamente irreperibile, abbandonando il veicolo.

Propongo pertanto l'adozione di un semplice meccanismo, simile a quello in atto per la denuncia della messa in esercizio di un apparecchio radio o televisivo, e sottopongo quindi alla vostra approvazione il seguente disegno di legge, confidando in un sollecito e favorevole esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 62 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« I ciclomotori, per circolare, debbono essere muniti di:

a) un certificato di idoneità tecnica, rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile e contenente i dati di identificazione e costruttivi. Il certificato è rilasciato sulla base della dichiarazione di conformità al tipo omologato prevista dall'articolo 53 e, qualora si tratti di un tipo non omologato, a seguito di visita e prova;

b) un contrassegno di identificazione, solidamente fissato al telaio in una posizione facilmente accessibile ai tutori dell'ordine, riportante un numero progressivo preceduto dalla sigla del costruttore;

c) un libretto di proprietà nel quale siano riportati, a cura del costruttore, numero progressivo e sigla del contrassegno di cui

alla lettera *b*), corredato di schede per comunicare al competente Ufficio della motorizzazione la messa in circolazione, la demolizione od il furto del veicolo, nonchè i trasferimenti di proprietà ed i cambi di residenza del proprietario ».

Art. 2.

All'atto della messa in circolazione del ciclomotore la relativa scheda contenuta nel libretto di proprietà dovrà essere riempita a cura del venditore con i dati anagrafici del compratore e gli estremi di un suo documento di identità ed inviata a mezzo raccomandata al competente Ufficio della motorizzazione civile.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche del contrassegno e del libretto di proprietà nonchè le modalità ed i termini per la denuncia della messa in circolazione del ciclomotore, del cambio di residenza successivo, del cambio di proprietà, del furto e della demolizione del veicolo.

Art. 4.

Le norme relative al contrassegno di identificazione ed al libretto di proprietà si applicano ai veicoli per i quali il certificato di idoneità sia stato rilasciato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il venditore che all'atto della vendita non assolve l'obbligo di cui all'articolo 2 è punibile con l'ammenda da lire 60.000 a lire 600.000.

Art. 6.

Chiunque circola con un ciclomotore privo di certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 90.000.

Art. 7.

Chiunque circola con un ciclomotore senza avere con sè il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 15.000.

Art. 8.

Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Art. 9.

Chiunque circola con un ciclomotore con il contrassegno contraffatto o alterato è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Il Ministro dei trasporti emana, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i decreti di cui all'articolo 3.